N. R.G. 4232/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI SALERNO

Prima Sezione Civile – Prima Unità Operativa

Il giudice, dott.ssa Maria Stefania Picece, in funzione di giudice unico monocratico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 4232/2022 R.G.A.C. in data 13/05/2022,

avente ad oggetto: contratti bancari.

TRA

[redacted] (P.IVA: [redacted]), con sede in [redacted], in p.l.r.o.t. sig. [redacted] (c.f.: [redacted]) rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] (c.f.: [redacted]) e dall'avv. [redacted] (c.f.: [redacted]) del foro di Salerno, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione dei nuovi difensori, PEC: [redacted]

ATTRICE

E

BANCA [redacted], con sede in [redacted] alla Via [redacted], con codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di [redacted], iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. [redacted], quale incorporante della Cassa [redacted], giusta fusione per incorporazione a rogito del notaio

Firmato Da: MARIA STEFANIA PICECE Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 145fec77e0d4723b7cd2fbb33a887afa

dott. [redacted] del [redacted] (Rep. n. [redacted]; Racc. n. [redacted]), registrato a [redacted] in data [redacted] al numero [redacted], in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] (C.F.: [redacted]) e dall'avv. [redacted] (C.F.: [redacted]), in virtù di procura conferita ai sensi dell'art. 83 c.p.c., PEC: [redacted]

CONVENUTA

NONCHÉ

[redacted] **S.r.l.**, società unipersonale con sede in [redacted], Via [redacted] n. 1, con capitale di euro 10.000,00, avente codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di [redacted], e per essa, quale mandataria e procuratrice speciale, [redacted] Servicing S.p.A., con sede legale in Milano, Via [redacted], capitale sociale euro 4.510.568,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, C.F. e P.IVA [redacted], numero di R.E.A. [redacted], giusta procura speciale rep. [redacted], racc. [redacted], a rogito del notaio dott. [redacted], registrata in [redacted] in data [redacted], [redacted], serie 1T, in questa sede rappresentata da [redacted] S.p.A., con sede legale in Milano, Via [redacted], capitale sociale euro 100.000,00 i.v., numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, C.F. e P.IVA [redacted], in forza di procura del [redacted], rep. [redacted], racc. [redacted], registrata a Milano 2 in data [redacted], n. [redacted], serie 1T, in persona del procuratore speciale dott. [redacted] (C.F. [redacted]), rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Segnana (C.F. SGNGRG74H25L378Z; PEC: giorgio.segnana@milano.pecavvocati.it; fax 02.86910590), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 47, giusta procura rilasciata ai sensi dell'art. 83 c.p.c.

TERZA CHIAMATA IN CAUSA

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Firmato Da: MARIA STEFANIA PICECE Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 145fec77e0d4723b7cd2fbb33a887afa

Con atto di citazione notificato il 12 maggio 2022, la società [redacted] di [redacted] S.a.s. conveniva in giudizio la Banca [redacted], esponendo di avere intrattenuto con l'istituto convenuto il rapporto di conto corrente n. [redacted], acceso in data 17 luglio 2002 ed estinto nel 2020, assistito da apertura di credito iniziale pari ad euro 40.000,00. L'attrice deduceva l'illegittima applicazione, nel corso del rapporto, di interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto, spese e oneri non validamente pattuiti, nonché l'omessa o errata indicazione dell'indicatore sintetico di costo/TAEG. Sulla base di consulenza tecnica di parte, chiedeva dichiararsi la nullità, totale o parziale, del contratto e delle relative condizioni economiche e, per l'effetto, la condanna della banca alla restituzione delle somme asseritamente indebitamente addebitate, quantificate in euro 126.225,48, oltre interessi e spese.

Si costituiva in giudizio la Banca [redacted] contestando integralmente la domanda attrice. In via preliminare eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che il credito derivante dal rapporto controverso era stato ceduto, nell'ambito di operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130 del 1999, alla società [redacted] S.r.l. Nel merito, la banca contestava l'attendibilità della consulenza tecnica di parte, l'asserita indeterminatezza delle condizioni contrattuali, la dedotta illegittimità delle commissioni di massimo scoperto e della capitalizzazione degli interessi, nonché la prospettata violazione della disciplina in materia di TAEG/ISC e di usura. Eccepiva, inoltre, la prescrizione delle pretese restitutorie e concludeva per il rigetto delle domande, con vittoria di spese.

Autorizzata la chiamata in causa, l'attrice provvedeva a evocare in giudizio la società [redacted] S.r.l., alla quale estendeva le domande già proposte nei confronti della banca convenuta. Si costituiva la terza chiamata, a mezzo della mandataria indicata in atti, eccependo a sua volta il difetto di legittimazione passiva rispetto alle domande di accertamento della nullità del rapporto e di ripetizione dell'indebito, sul rilievo che l'operazione di cartolarizzazione avrebbe comportato il trasferimento del solo credito e

Firmato Da: MARIA STEFANIA PICECE Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 145fec77e0d4723b7cd2fbb33a887afa

non dell'intera posizione contrattuale. Nel merito, la terza chiamata contestava comunque la fondatezza delle allegazioni attoree, aderendo, per quanto di interesse, alle difese svolte dalla banca convenuta in ordine alla validità delle pattuizioni contrattuali, alla genericità delle contestazioni e alla prescrizione delle pretese restitutorie.

Con ordinanza del 25 settembre 2023 venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.

All'esito dello scambio delle memorie, la causa veniva trattenuta in riserva. Con ordinanza del 4 aprile 2024 il precedente giudice istruttore rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti, ritenendo le contestazioni attoree generiche e non assistite da idonea base documentale. Dopo successivi rinvii, la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 17 marzo 2026, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Nei termini assegnati, le parti depositavano gli scritti conclusivi. Parte attrice insisteva nell'accoglimento delle domande e reiterava le richieste istruttorie di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e di consulenza tecnica d'ufficio contabile; la banca convenuta e la terza chiamata insistevano, rispettivamente, nelle eccezioni preliminari e nel rigetto delle domande avversarie. La causa veniva quindi rimessa al giudice per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va anzitutto rilevato che la condizione di procedibilità relativa alla mediazione obbligatoria risulta avverata. Dalla documentazione prodotta da parte attrice emerge, infatti, che il procedimento è stato esperito e si è concluso con esito negativo.

Nel merito, le domande proposte da parte attrice non possono trovare accoglimento.

Quanto all'eccezione preliminare sollevata dalla banca convenuta, va osservato che la cessione del credito dedotta in atti, in quanto operazione avente ad oggetto il trasferimento della posizione creditoria, non comporta, di per sé, il subentro del cessionario nell'intero rapporto contrattuale originariamente intercorso tra banca e cliente. Ne consegue che le domande volte all'accertamento della nullità di clausole del

Firmato Da: MARIA STEFANIA PICECE Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 145fec77e0d4723b7cd2fbb33a887afa

rapporto bancario e alla ripetizione di somme che si assumono indebitamente percepite nel corso del rapporto devono essere esaminate distinguendo il piano dell'eventuale titolarità del credito ceduto da quello della responsabilità restitutoria per addebiti eseguiti dalla banca cedente durante lo svolgimento del rapporto.

La società terza chiamata, pertanto, non può essere ritenuta passivamente legittimata rispetto a pretese restitutorie fondate su pagamenti eseguiti in favore della banca prima della cessione, né rispetto a domande di invalidità riguardanti pattuizioni negoziali alle quali essa non ha preso parte. La sua posizione rileva, al più, nei limiti della titolarità del credito oggetto di cartolarizzazione e delle eccezioni opponibili dal debitore ceduto in funzione difensiva. Diversamente, la banca originaria resta il soggetto rispetto al quale devono essere apprezzate le contestazioni concernenti la formazione e l'esecuzione del rapporto di conto corrente.

Ciò posto, la domanda attrice è comunque infondata per difetto di adeguata allegazione e prova dei fatti costitutivi posti a suo fondamento. Nell'azione di ripetizione dell'indebito relativa a rapporti di conto corrente bancario, grava sul correntista che agisce in giudizio l'onere di dimostrare non soltanto l'esistenza del rapporto, ma anche l'avvenuto pagamento, la natura indebita delle rimesse e l'assenza di una valida causa giustificativa degli addebiti contestati. Tale onere non può ritenersi assolto mediante la mera produzione di una consulenza tecnica di parte, ove la stessa non sia accompagnata da una completa e ordinata documentazione contrattuale e contabile idonea a consentire la ricostruzione del rapporto nelle sue concrete movimentazioni.

Nel caso di specie, parte attrice ha formulato plurime contestazioni in ordine all'applicazione di interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto, spese, oneri e interessi non pattuiti, ma tali deduzioni sono rimaste espresse in termini generali, senza una puntuale correlazione tra le singole clausole contestate, i periodi di applicazione, le specifiche annotazioni in conto e le somme di cui si chiede la restituzione.

Firmato Da: MARIA STEFANIA PICECE Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 145fec77e0d4723b7cd2fbb33a887afa

In relazione alla doglianza attinente alla pretesa illegittimità della commissione di massimo scoperto (c.m.s.), va osservato che la medesima, all'atto dell'apertura del conto corrente, era stata regolarmente pattuita nelle condizioni previste in contratto, e cioè nello 0,1% entro fido e nello 0,75% extra fido.

La consulenza tecnica di parte, pur quantificando un preteso saldo restitutorio, non vale a colmare il deficit assertivo e probatorio della domanda, risolvendosi in una ricostruzione tecnica che presuppone, ma non dimostra, l'indebito oggetto di causa.

Non sussistono, inoltre, i presupposti per disporre l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. reiterato da parte attrice. Tale mezzo istruttorio non può essere utilizzato per supplire all'inerzia probatoria della parte onerata, né può assumere funzione meramente esplorativa, occorrendo che la parte istante individui in modo specifico i documenti richiesti, ne dimostri la rilevanza e dia conto dell'impossibilità di acquisirli *aliunde*. Nella specie, la richiesta è rimasta formulata in termini ampi e sostanzialmente diretti a ottenere una ricostruzione generalizzata del rapporto, senza che risulti previamente assolto l'onere di allegazione specifica dei fatti da provare.

Per le medesime ragioni non può essere disposta la consulenza tecnica d'ufficio contabile. La CTU, infatti, non costituisce mezzo di prova in senso proprio e non può essere ammessa al fine di ricercare fatti non specificamente allegati o di colmare lacune documentali imputabili alla parte. Essa può essere utilmente disposta solo quando, sulla base di allegazioni specifiche e di documentazione sufficiente, occorra procedere a una valutazione tecnica di dati già ritualmente acquisiti. Nel presente giudizio, invece, l'accertamento richiesto avrebbe natura esplorativa e si tradurrebbe nell'affidamento al consulente del compito di individuare le stesse irregolarità che parte attrice avrebbe dovuto previamente allegare e dimostrare.

Non è fondata neppure la doglianza relativa all'omessa o errata indicazione dell'indicatore sintetico di costo o del TAEG. Tale indicatore assolve una funzione informativa e di trasparenza sul costo complessivo dell'operazione, ma non costituisce, di per sé, un tasso, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al

Firmato Da: MARIA STEFANIA PICECE Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 145fec77e0d4723b7cd2fbb33a887afa

rapporto. La sua eventuale inesattezza non determina automaticamente la nullità del contratto o delle clausole relative agli interessi, ove le singole condizioni economiche siano comunque individuabili dal testo contrattuale e dalla documentazione di rapporto.

In tal senso, è stato affermato che, in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo, altrimenti detto tasso annuo effettivo globale, costituisce soltanto un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento e non rientra nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni la cui mancata indicazione in forma scritta è sanzionata con la nullità e con la sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, poiché l'eventuale erronea rappresentazione del costo globale non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ove le singole voci di costo siano ricavabili dal contratto (Cass. civ., sez. I, 14 febbraio 2023, n. 4597).

Nel caso concreto, parte attrice non ha allegato in modo specifico quale incidenza causale l'asserita difformità avrebbe avuto sugli addebiti concretamente praticati, né ha proposto una distinta e compiuta domanda risarcitoria fondata su una specifica violazione degli obblighi di trasparenza.

Resta assorbita, in ragione del rigetto nel merito della domanda, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta, non essendo stata raggiunta la prova di rimesse indebite ripetibili e non occorrendo, pertanto, procedere alla distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie.

Le domande attrici devono, pertanto, essere rigettate. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice in favore della banca convenuta e della terza chiamata, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività difensiva svolta e della natura delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del giudice unico monocratico dott.ssa Maria Stefania Picece, così provvede:

1) rigetta le domande proposte da [redacted] S.a.s. nei confronti di Banca [redacted]

Firmato Da: MARIA STEFANIA PICECE Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 145fec77e0d4723b7cd2fbb33a887afa

– Società Cooperativa;

2) dichiara il difetto di legittimazione passiva di [redacted] S.r.l. rispetto alle domande di nullità e di ripetizione dell'indebito proposte da parte attrice, nei termini di cui in motivazione;

3) condanna [redacted] S.a.s. al pagamento, in favore di Banca [redacted], delle spese di lite, che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;

4) condanna [redacted] S.a.s. al pagamento, in favore di [redacted] S.r.l., delle spese di lite, che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Salerno, lì 7 luglio 2026

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

Il giudice

dr.ssa Maria Stefania Picece

Firmato Da: MARIA STEFANIA PICECE Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 145fec77e0d4723b7cd2fbb33a887afa